



Provvedimento della Banca d'Italia “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” del 17 novembre 2022.

Consultazione pubblica avviata il 31.03.2026

Resoconto alla consultazione

Agosto 2026

PREMESSA

La presente tavola di resoconto illustra le valutazioni e scelte compiute, ad esito della consultazione pubblica relativa all'aggiornamento del Provvedimento della Banca d'Italia *"Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari"* del 17 novembre 2022 per recepire: i) le modifiche all'IFRS 9 *"Strumenti finanziari"* e all'IFRS 7 *"Strumenti finanziari: informazioni integrative"* e ii) le disposizioni del nuovo principio contabile internazionale IFRS 18 *"Presentazione e informativa di bilancio"*, che sostituirà dal 1° gennaio 2027 lo IAS 1 *"Presentazione del bilancio"*.

Nella tavola di resoconto si fornisce risposta alle osservazioni pervenute e alle richieste di chiarimento, mentre non si dà riscontro a osservazioni di carattere meramente formale o che non hanno attinenza con l'oggetto del documento di consultazione.

La consultazione si è chiusa il 1° giugno 2026. Sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di:

- Associazione Intermediari Mercati Finanziari (AMF ITALIA)
- Assoconfidi
- Assogestioni

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimenti a lato)	MOTIVAZIONI
Rendiconto finanziario – metodo indiretto	È stato fatto presente che l'introduzione della voce 260 – <i>“Utile (Perdita) operativo (operativa)”</i> di conto economico nello schema di rendiconto finanziario ha comportato una più ampia disaggregazione dei flussi di cassa riferiti alle componenti di conto economico attinenti all'attività aziendale principale. In merito, viene chiesto di valutare l'opportunità di mantenere il livello di disaggregazione previsto dalla normativa in vigore evitando l'introduzione di ulteriori dettagli dei flussi relativi a interessi e altre componenti reddituali.	No	Il livello di disaggregazione dei flussi finanziari adottato con riferimento al rendiconto finanziario (metodo indiretto) è coerente con quanto previsto dalle disposizioni dei paragrafi 18 (b) e 31 dello IAS 7. In particolare, il paragrafo 31 dello IAS 7 prevede esplicitamente che <i>“I flussi finanziari derivanti dall'incasso e dal pagamento di interessi e dividendi devono essere indicati distintamente”</i>.
Rendiconto finanziario – metodo indiretto	È stato chiesto di valutare la coerenza dell'impostazione prevista nello schema di rendiconto finanziario (metodo indiretto), con particolare riferimento alla presenza della voce <i>“Utile (perdita) operativo (operativa)”</i> nella sezione <i>“A. Attività operativa”</i> e all'assenza di un'analoga rappresentazione nella sezione relativa all'<i>“Attività di investimento”</i>. In particolare, si domanda se tale impostazione possa determinare un'asimmetria informativa nella riconciliazione dell'utile (perdita) dell'esercizio, considerato che componenti economiche riconducibili all'attività di investimento potrebbero non trovare un'evidenza speculare nel rendiconto finanziario.	Chiarimenti a lato	Per quanto concerne il rendiconto finanziario predisposto con il metodo indiretto, i par. 18 (b) e 20 dello IAS 7 richiedono solo con riferimento all'attività operativa (e non anche per quella di investimento) di procedere alla determinazione dei flussi di cassa <i>“rettificando l'utile operativo o la perdita [...]”</i>.
Rendiconto finanziario – metodo indiretto	È stato chiesto di valutare se, ai fini della corretta riconciliazione dell'utile (perdita) dell'esercizio, non risulti opportuno prevedere	No	Le disposizioni non sono state modificate in un'ottica di semplificazione e considerato che lo IAS 7 non prevede alcun obbligo specifico a

	anche una separata evidenza della voce di conto economico <i>“Oneri e proventi finanziari su altre passività”</i> .		dare separata evidenza della voce di conto economico in oggetto nell'ambito dello schema di rendiconto finanziario predisposto con il metodo indiretto.
Nota Integrativa – Commissioni – Prestazioni di servizio per crypto-attività	È stato chiesto, per le tabelle di nota integrativa 2.1 <i>“Commissioni attive: composizione”</i> e 2.3 <i>“Commissioni passive: composizione”</i> , maggiore granularità per la riga <i>“Prestazioni di servizi per crypto-attività”</i> chiedendo il dettaglio per le seguenti tipologie di servizi: i) <i>esecuzione di ordini</i> , ii) <i>ricezione e trasmissione di ordini</i> , iii) <i>custodia e amministrazione</i> , iv) <i>gestione di portafogli</i> .	No	Al fine di non incrementare l'onere computazionale e implementativo in capo ai redattori del bilancio, si ritiene di non procedere ad introdurre questo ulteriore livello di dettaglio nelle tabelle di conto economico in oggetto, tenuto anche conto che tale livello di granularità non è neanche previsto negli schemi FINREP.
Capitolo 2 – II bilancio dell'impresa Conto Economico	È stato chiesto di specificare con maggior dettaglio le istruzioni applicabili agli intermediari che utilizzeranno l'allegato A.2. per la redazione degli schemi di conto economico. In merito, è stato in particolare fatto presente che nelle istruzioni per la compilazione delle voci di conto economico risultano esserci dei chiarimenti per gli intermediari che utilizzano gli schemi presenti nell'allegato A.1, B e C mentre ciò non avviene per gli intermediari che utilizzano l'allegato A.2.	In parte	Laddove non diversamente indicato, per gli schemi dell'allegato A.2 trovano applicazione le istruzioni di compilazione delle voci di conto economico previste in via generale. Le disposizioni specifiche riferite agli altri allegati sono finalizzate ad introdurre delle deroghe alle indicazioni generali per tenere conto delle specificità delle diverse attività aziendali principali. Nei casi in cui per l'allegato A.2 non siano previste indicazioni specifiche, trovano, quindi, applicazione le indicazioni generali. A titolo di completezza, si evidenzia che nell'ottica di fornire maggiori indicazioni agli intermediari sulla compilazione degli schemi di bilancio previsti nei differenti allegati del Provvedimento: - le istruzioni applicabili all'allegato A.2 sono state riviste alla luce delle previsioni del par. B40 dell'IFRS 18, per specificare che tale allegato trova applicazione anche nel caso di intermediari la cui attività aziendale principale consiste sia nella

			concessione di finanziamenti sia nell'investimento in specifiche classi di attività finanziarie (es. solo in titoli di debito). Sono state inoltre chiarite le modalità da adottare in questo caso per rappresentare negli schemi di conto economico i costi e ricavi relativi a quegli investimenti in attività finanziarie che non sono parte dell'attività aziendale principale e non possono, quindi, essere ricondotti alla categoria <i>“ricavi e costi operativi”</i> di cui all'IFRS 18; - le istruzioni e gli schemi del rendiconto finanziario relativi agli intermediari per i quali trovano applicazione le disposizioni degli allegati B, C e D del Provvedimento sono stati rivisti in modo da garantire un maggiore allineamento alle previsioni dello IAS 7 come modificate dall'IFRS 18 e all'<i>Illustrative Example A</i> correlato al medesimo principio contabile internazionale.
Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa Conto Economico	È stato chiesto di inserire le istruzioni delle voci di conto economico <i>“Utili (Perdite) e dividendi su partecipazioni”</i> e <i>“Utili (Perdite) e dividendi su investimenti in partecipazioni”</i> dell'Allegato A.1 e dell'Allegato A.2 nel Capitolo 2 in quanto attualmente presenti nelle istruzioni di nota integrativa.	No	Le disposizioni non sono state modificate tenuto conto che le voci in oggetto presentano alcuni elementi di differenza nella loro rappresentazione nell'ambito degli schemi di conto economico tra i vari allegati del Provvedimento, tali da richiedere un trattamento separato direttamente nei rispettivi allegati.
Nota Integrativa – Schemi – Parte A: Politiche contabili	Con riferimento agli indici di misurazione della performance definiti dalla direzione aziendale è stato chiesto di: - provvedere un modello di informativa standard <i>(nella forma e nella struttura)</i>;	No	Ai sensi dell'IFRS 18 per indice di misurazione della performance si intende un totale parziale di ricavi e costi che viene utilizzato per comunicare agli utilizzatori del bilancio il punto

	- introdurre criteri di materialità; - fornire orientamenti applicativi ed esempi.		di vista della direzione aziendale riguardo un aspetto del risultato economico dell'entità. Ai sensi di quanto previsto dallo <i>standard</i> contabile, la valutazione degli indici di misurazione della performance richiede quindi una valutazione della direzione aziendale dell'intermediario. Tenuto conto delle differenze che possono sussistere nell'identificazione degli indici di misurazione della performance tra gli intermediari in base alle valutazioni delle rispettive direzioni aziendali non è possibile prevedere dei modelli di informativa standard applicabili alle varie tipologie di intermediari vigilati.
--	---	--	--